Sintesi C-290/23 - 1

Causa C-290/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

8 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt [Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt] (Germania)

Data della decisione di rinvio:

6 aprile 2023

Ricorrente e ricorrente in appello:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Convenuta e convenuta in appello:

B-GmbH

Oggetto del procedimento principale

Onere amministrativo ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 299, primo comma, TFUE, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 340/2008, dell'articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 299, primo comma, prima parte della frase, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che esso deve essere applicato esclusivamente alle decisioni adottate dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea o se esso valga anche per le decisioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

con cui è stato riscosso un onere amministrativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2) Ove la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sulla riscossione di un siffatto onere amministrativo non costituisca un titolo esecutivo:

se l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che deve essere esclusa un'azione di condanna diretta ad ottenere il pagamento dell'onere amministrativo.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 256 e segg., 299 TFUE;

Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6), articoli 11, 13;

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), articoli 74, 94

Disposizioni nazionali fatte valere

Verwaltungsgerichtsordnung (codice di giustizia amministrativa, VwGO), articolo 40

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente chiede, mediante azione di condanna, che la convenuta sia condannata al pagamento di un onere amministrativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008.
- La ricorrente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche con sede a Helsinki, Finlandia, è un organo dell'Unione europea dotato di propria personalità giuridica. L'Agenzia, istituita con il regolamento n. 1907/2006, si occupa di gestire e realizzare gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza in relazione a tali aspetti (titolo X, articoli 75 e segg. del regolamento). Il regolamento assoggetta i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche, in particolare, a diversi obblighi di registrazione.
- 3 Sulla base dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, la Commissione ha emanato il regolamento n. 340/2008 che, negli articoli 11 e 13, contiene, segnatamente, norme concernenti l'onere amministrativo e la riduzione di tariffe ed oneri.
- 4 Nel 2010 la convenuta trasmetteva un fascicolo di registrazione ai sensi del regolamento n. 1907/2006 e dichiarava di essere una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Tuttavia, in base alle informazioni della ricorrente, la convenuta non forniva nei termini fissati le prove a tal fine necessarie.
- 5 Il 9 agosto 2016, la ricorrente emanava poi la decisione SME (2016) 3729, in cui dichiarava che la convenuta non sarebbe legittimata ad avvalersi, per la sua registrazione ai sensi del regolamento n. 1907/2006, di una riduzione delle tariffe per le medie imprese e che essa sarebbe tenuta, pertanto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 a versare la differenza tra la tariffa già versata e la tariffa applicabile alle grandi imprese. La ricorrente dichiarava, inoltre, che la convenuta era tenuta a versare un onere amministrativo pari a 2,5 volte il vantaggio finanziario che essa avrebbe ottenuto fornendo, all'atto della registrazione, indicazioni errate sulla dimensione dell'impresa. In un'allegata fattura del 9 agosto 2016 l'onere amministrativo veniva quantificato in EUR 17 437,00. Alla decisione SME (2016) 3729 era allegata un'informativa sui mezzi di impugnazione in cui si indicava che, a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 in combinato disposto con l'articolo 263 TFUE, entro due mesi dal ricevimento della decisione poteva essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea al fine di chiedere la verifica della sua legittimità.
- 6 La convenuta non proponeva ricorso avverso la decisione SME (2016) 3729, ma non provvedeva, malgrado i ripetuti solleciti della ricorrente, a versare l'importo richiesto.

- Il 16 maggio 2019, la ricorrente agiva quindi dinanzi al Verwaltungsgericht Halle (Tribunale amministrativo di Halle) chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, a proprio favore, della somma di EUR 17 437.
- 8 Il Verwaltungsgericht respingeva il ricorso come irricevibile adducendo, sostanzialmente, che non sarebbe ammessa la proposizione di un ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 40 del VwGO. Infatti, nel caso di specie non si tratterebbe di un atto giuridico di un'autorità pubblica tedesca, bensì di una cosiddetta esecuzione diretta del diritto dell'Unione. La quantificazione di tariffe amministrative ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 costituirebbe un atto diretto del potere pubblico europeo. In particolare, una competenza delle autorità o dei giudici tedeschi non risulterebbe dall'articolo 299 TFUE. All'interno di esso, le decisioni adottate dalle agenzie europee nel quadro della loro autonomia amministrativa non sarebbero indicate quali titoli esecutivi. Poiché l'elenco di cui all'articolo 299 TFUE sarebbe esaustivo, queste decisioni non potrebbero essere ricomprese nella disposizione di cui trattasi nemmeno in via interpretativa. Anche dal principio dell'«effetto utile» non potrebbe evincersi alcuna legittimazione (né tanto meno l'obbligo) per i giudici nazionali di accordare alle agenzie europee competenze che non potrebbero essere riconosciute loro in base al diritto dell'Unione. L'articolo 94 del regolamento n. 1907/2006 in combinato disposto con l'articolo 263 TFUE darebbe così unicamente la possibilità ai singoli di agire avverso le misure della ricorrente. Né il regolamento n. 1907/2006, ne il regolamento n. 340/2008 riconoscerebbero alla ricorrente la facoltà di attuare o «dare esecuzione» in via giudiziale alle decisioni da essa adottate nel quadro della propria autonomia amministrativa dinanzi ai giudici europei o a quelli nazionali. Con riferimento alla delega di poteri decisionali a organismi non previsti nei Trattati, come la ricorrente, nella sua giurisprudenza Meroni del 1958 la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe sviluppato un criterio di cui si è discusso in seguito con la parola chiave «equilibrio istituzionale». In base ad esso, una delega di poteri potrebbe riferirsi unicamente a «poteri d'esecuzione nettamente circoscritti» il cui esercizio stia sotto «il pieno» controllo della Commissione europea. Tuttavia, in base al tenore letterale del regolamento n. 340/2008 (articolo 13, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 3) si dovrebbe ritenere che, quale possibile reazione al mancato tempestivo pagamento di tariffe ed oneri riscossi ai sensi di detto regolamento, sia previsto, esclusivamente, il rigetto della domanda soggetta a tariffe. Il riconoscimento alla ricorrente di un diritto ad agire giudizialmente a livello nazionale a fini esecutivi comporterebbe un'attribuzione, a suo favore, di facoltà aggiuntive. Ciò dovrebbe però accadere a livello di diritto europeo.
- 9 Il Verwaltungsgericht ammetteva l'impugnazione della ricorrente avverso la sua sentenza.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 La ricorrente sostiene, essenzialmente, che le norme di diritto pubblico dirimenti ai fini della definizione della controversia nel caso di specie sono disposizioni del diritto dell'Unione, vale a dire, il regolamento n. 340/2008, in particolare, il suo articolo 13, paragrafo 4. Il Verwaltungsgericht sarebbe tenuto ad esaurire le possibilità previste dal diritto processuale nazionale al fine di riconoscere al diritto dell'Unione europea un effetto pratico («effet utile»). Il regolamento n. 1907/2006 prevedrebbe così, nell'articolo 94, paragrafo 1, che le sue decisioni possano essere impugnate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea o dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le norme sottostanti non prevedrebbero, per contro, alcuna possibilità per la ricorrente di agire dinanzi al Tribunale dell'Unione europea o dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso persone fisiche o giuridiche per ottenere il rispetto, da parte loro, degli obblighi derivanti dalle decisioni adottate nei loro confronti. Essa non disporrebbe nemmeno di competenze che l'autorizzino a dare esecuzione alle proprie decisioni nei confronti di persone giuridiche tedesche.
- Inoltre, il principio di diritto europeo di leale cooperazione sancito nell'articolo 4, 11 paragrafo 3, TUE, esigerebbe che i giudici nazionali consentano a un'agenzia dell'Unione europea di ottenere l'esecuzione di un onere amministrativo stabilito ai sensi del diritto dell'Unione. La sentenza del Verwaltungsgericht lederebbe i principi di equivalenza e di effettività sanciti dal diritto dell'Unione. La ricorrente renderebbe praticamente impossibile l'esercizio, in Germania, dei diritti riconosciuti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008. In una fattispecie comparabile avente ad oggetto l'azionamento di oneri amministrativi di un'autorità pubblica tedesca, sarebbe possibile agire dinanzi ai giudizi amministrativi. Contrariamente a quanto ritenuto dal Verwaltungsgericht, nell'adottare il regolamento il legislatore avrebbe ovviamente presupposto che le decisioni della ricorrente aventi ad oggetto l'esazione di un onere amministrativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 possano essere attuate anche negli Stati membri, se del caso, in via coercitiva ricorrendo ai giudici di detti Stati. In caso contrario, il pagamento dell'onere amministrativo da parte di un'impresa dipenderebbe unicamente dalla sua onestà. Ciò impedirebbe il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla disposizione di cui trattasi, vale a dire, contrastare la comunicazione di informazioni errate. Sarebbero, inoltre, penalizzate le imprese che hanno tenuto una condotta corretta e che hanno versato l'onere amministrativo oggetto di riscossione.
- La convenuta sostiene, in sostanza, che non sarebbe possibile abusare dei principi generali di diritto europeo citati dalla ricorrente per colmare asserite lacune normative in contrasto con univoche attribuzioni di competenze e, indirettamente, a danno di singoli operatori economici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea avrebbero consapevolmente deciso di non riconoscere alla ricorrente nessuna possibilità di agire autonomamente in via esecutiva con riferimento ad eventuali oneri. Anche laddove si ritenesse che la controversia in esame ha rivelato la presenza di una lacuna normativa, competerebbe al legislatore

europeo prevedere per il futuro una disciplina corrispondente ed inserirla, ad esempio, nel regolamento n. 1907/2006 o nel regolamento n. 340/2008. La ricorrente disporrebbe, inoltre, di margini di azione per sanzionare eventuali violazioni in caso di mancato pagamento. Essa resterebbe libera, ad esempio, di procedere alle registrazioni di sostanze come richieste dai suoi richiedenti solo previo pagamento delle tariffe corrispondenti da parte di questi ultimi. Inoltre, ove un'impresa chieda di essere classificata come piccola o media impresa (PMI), sarebbe ipotizzabile procedere a tale classificazione e all'emanazione di un corrispondente provvedimento di liquidazione delle tariffe in misura ridotta solo previa produzione di prove sufficienti al riguardo. Strutturando la propria prassi amministrativa, la ricorrente potrebbe, essa stessa, dare efficace esecuzione ai propri provvedimenti di liquidazione delle tariffe. Essa non necessiterebbe, pertanto, di un supporto in tal senso da parte dei tribunali amministrativi tedeschi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 13 Le questioni pregiudiziali sono necessarie ai fini dell'adozione di una decisione sull'impugnazione.
- Diversamente dal giudice di grado inferiore, il giudice del rinvio ritiene che il ricorso non possa essere respinto in quanto irricevibile con la motivazione che non sarebbe ammesso il ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del VwGO.
- 15 È vero che, di norma, in considerazione delle ampie competenze attribuite ai giudici dell'Unione nell'ambito delle decisioni delle autorità pubbliche, non sussiste una competenza dei giudici amministrativi nazionali. Tuttavia, nel caso di specie, oggetto della controversia non è un atto giuridico della ricorrente contro il quale la convenuta avrebbe potuto ottenere tutela giuridica mediante proposizione di una domanda di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, bensì un diritto a un pagamento azionato dalla ricorrente nel quadro di una azione di condanna di carattere generale e ai fini della cui esecuzione essa desidera ottenere un titolo esecutivo nei confronti della convenuta.
- Con riferimento alla delimitazione della competenza dei giudici dell'Unione rispetto alle giurisdizioni nazionali, il giudice del rinvio osserva che, nella specie, si discute dell'attuazione di un credito di diritto pubblico di un organo dell'Unione europea che può svolgere funzioni pubbliche nel territorio federale nel quadro della sua competenza ratione materiae. Questa delimitazione è pertanto disciplinata dall'articolo 274 TFUE. In base ad esso, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai Trattati, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
- 17 Come osservato correttamente dal Verwaltungsgericht, le competenze dei giudici dell'Unione europea sono elencate in maniera esaustiva negli articoli 256 e seguenti del TFUE.

- Nell'ambito di competenza della ricorrente assume rilievo l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. In base ad esso, in particolare le decisioni dell'Agenzia possono essere impugnate dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 TFUE. Ciò vale anche per le decisioni della ricorrente con cui quest'ultima ha quantificato un onere amministrativo ai sensi del regolamento n. 340/2008 (v. ad esempio sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 T-855/16 juris). Al contrario, per azioni del tipo in esame, in cui si discute della concreta esecuzione di oneri già riscossi, gli articoli 256 e seguenti del TFUE, e in particolare nemmeno l'articolo 263 TFUE, non contengono alcuna disposizione che fondi la competenza del Tribunale o della Corte di giustizia dell'Unione europea. Se una controversia viene portata all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea in mancanza di una disposizione di diritto dell'Unione che riconosca alla Corte una competenza in tal senso, quest'ultima non può pronunciarsi al riguardo (v. ordinanza della Corte del 5 settembre 2007 T-295/05 juris punto 51, con ulteriori riferimenti).
- In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che la ricorrente possa azionare il proprio credito dinanzi a un giudice tedesco. Inoltre, posto che potrebbe trattarsi di una controversia di diritto pubblico, potrebbe essere ammesso anche il ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del VwGO. Nella specie, i fatti e le conseguenze giuridiche che ne risultano sono influenzati dal diritto pubblico europeo, vale a dire, dal regolamento n. 340/2008. Anche in mancanza di un ricorso amministrativo, la domanda non potrebbe essere respinta per tale motivo come irricevibile; la controversia dovrebbe invece essere poi rimessa al competente giudice civile a norma dell'articolo 17a, paragrafo 2, del GVG.
- 20 Tuttavia, la ricevibilità della domanda di condanna dipende anche dal fatto se la ricorrente abbia il necessario interesse ad agire.
- In generale, l'interesse ad agire ai fini di un'azione di condanna manca quando il creditore dispone già di un titolo esecutivo per il credito oggetto della domanda e può, sulla base di esso, agire senza difficoltà in via esecutiva nei confronti del debitore. Con la sua decisione del 9 agosto 2016, la ricorrente ha già emanato un'ingiunzione di pagamento che può assumere carattere definitivo (v. ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 T-494/17 juris punto 63).
- Ai fini della sussistenza di un interesse ad agire rileva, quindi, se, con la decisione definitiva da essa adottata sulla riscossione di un onere amministrativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, la ricorrente disponga già di un titolo esecutivo. Se sia o meno così dipende in maniera dirimente dal fatto se decisioni di tale tipologia rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 299, primo comma, TFUE. La prima questione pregiudiziale sollevata al riguardo richiede un chiarimento da parte della Corte.
- Ai sensi dell'articolo 299, primo comma, prima parte della frase, TFUE, gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. A norma dell'articolo 299,

secondo comma, prima frase, TFUE, l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Anche se l'articolo 299, primo comma, prima parte della frase, TFUE si riferisce unicamente all'attuazione in via coercitiva dei titoli esecutivi emanati dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, a parere del giudice del rinvio non è chiaro se un'esecuzione non sia ammessa per le decisioni di altri organi dell'Unione europea. Così, in un'ordinanza dell'8 marzo 2012 (T-573/10, punto 43), il Tribunale dell'Unione europea ha ritenuto che il mancato rispetto di un termine di pagamento in una fattura con cui l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha quantificato in dettaglio i crediti vantati nei confronti di un'impresa farmaceutica comporterebbe, in particolare, la possibilità di agire in via esecutiva per il recupero degli importi dovuti. Nella causa C-392/20, un giudice polacco Warszawie [Tribunale Warszawy-Mokotawa W Rejonowy dla circoscrizionale di Varsavia-Mokotów]) ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare, la questione se l'articolo 299 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente alle decisioni emesse dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea (BCE) o anche alle decisioni della ricorrente emesse al fine di imporre un'ulteriore tassa amministrativa. Tuttavia, alla questione non è stata data risposta a seguito della cancellazione del procedimento per non luogo a procedere. Anche dalle osservazioni contenute nelle conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 7 novembre 2019 nella causa C-584/17 (juris – paragrafo 40) emerge che alla questione se decisioni adottate dalle agenzie europee nel quadro della loro autonomia amministrativa possano costituire decisioni esecutive ai sensi dell'articolo 299 TFUE non si può rispondere negativamente, in maniera così chiara, come evidentemente presupposto dal Verwaltungsgericht. In tale passaggio, l'avvocato generale osservava che l'argomento della ricorrente solleverebbe anzitutto la questione se il fatto che l'articolo 299 TFUE si riferisca solo agli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE, significhi che gli atti giuridici di altri organismi o istituzioni dell'Unione non espressamente sanciti dal diritto primario, come le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'articolo 280 TFUE, non possono costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE e che, a quanto consta, la Corte non ha già fornito risposta a tale questione.

- Inoltre, qualora le decisioni della ricorrente sulla riscossione di un siffatto onere amministrativo non costituiscano un titolo esecutivo e sussista, quindi, un interesse ad agire con un'azione di condanna, il giudice del rinvio chiede, con la seconda questione pregiudiziale, se l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che deve essere esclusa un'azione di condanna diretta ad ottenere il pagamento dell'onere amministrativo.
- Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 3, è applicabile mutatis mutandis. Questa disposizione stabilisce che qualora il pagamento (di tariffe o altri oneri) non sia

effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l'agenzia respinge la domanda. Pertanto, nell'adottare il regolamento il legislatore ha ritenuto che la domanda proposta da una persona fisica o giuridica volta ad ottenere una registrazione o l'erogazione di un altro servizio amministrativo o tecnico da parte della ricorrente può essere respinta anche quando la tariffa intera o l'onere intero e/o l'onere amministrativo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 sono stati riscossi, ma non ancora versati, cosicché la ricorrente può esigere che il richiedente effettui il pagamento anticipatamente in modo da garantire il soddisfacimento anche del diritto al pagamento dell'onere amministrativo. Diversamente, ad esempio, dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA), il regolamento n. 340/2008 non contiene nemmeno il riferimento espresso al fatto che, in caso di mancato versamento del diritto entro la scadenza prevista, la ricorrente ha anche la possibilità di agire in giudizio. Il fatto che il regolamento (CE) n. 340/2008 non preveda, quantomeno espressamente, la possibilità per la ricorrente di agire in giudizio potrebbe significare che il legislatore dell'Unione ha disciplinato in maniera esaustiva le conseguenze del mancato pagamento delle tariffe e degli oneri [v. sentenza del BayVGH (Tribunale amministrativo del Land Baviera) del 18 dicembre 2017 – 20 BV 16.2024 – juris punto 20). Tuttavia, la questione se, in questo contesto, in particolare, nel caso di una già intervenuta registrazione o erogazione di altri servizi amministrativi o tecnici, alla ricorrente sia precluso, a fronte del mancato pagamento dell'onere amministrativo, proporre una domanda di condanna, non può essere risolta in maniera univoca e richiede invece un chiarimento da parte della Corte.